



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
Divisione VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO**

Il giorno 02 settembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **ESSERE BENESSERE SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Sauro Ferri e Enzo Salsi, assistiti dal consulente legale Fabrizio Conte, nonché da Mario Gentiluomo e Gabriele Marini di CONFCOMMERCIO ROMA;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Sabina Bigazzi;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Mario Piovesan;
- per UILTuCS UIL Naz.le, Paolo Proietti.

**PREMESSO CHE**

- la Società – che svolge attività di gestione del retail farmaceutico e, pertanto, inquadrata ai fini Inps nel “settore commercio”- con comunicazione del 19.06.13 ha attivato la procedura di cui in epigrafe, dichiarando un esubero pari a 134 lavoratori, su un organico complessivo di 448 dipendenti;
- con successiva nota trasmessa in data 01.08.13 (Prot. n. 17380) Confcommercio Roma ha comunicato, in nome e per conto della propria associata, la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale e, pertanto, lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente (nota prot. 18284 del 02.09.13) le Parti sociali interessate alla riunione odierna per la prosecuzione del confronto in sede amministrativa;
- nel corso del presente incontro e delle riunioni precedentemente tenutesi in sede sindacale, l'Azienda ha illustrato le motivazioni poste a base della procedura in oggetto, che conseguono all'andamento economico negativo registrato nel 2012, come confermato dai risultati relativi ai primi mesi dell'anno in corso. Per far fronte a tale situazione, la Società si trova nella necessità di attivare iniziative finalizzate alla riorganizzazione della propria struttura interna e di mercato,


mediante interventi mirati al ridimensionamento ed alla cessazione di alcune attività. In particolare l'Azienda procederà alla chiusura di n. 31 punti vendita, che hanno registrato livelli di fatturato e di risultato operativo che non ne consentono la continuità, ed alla rivisitazione del sistema organizzativo dei restanti n. 41 City stores, nonché di n. 2 parafarmacie e di n. 7 corner posizionati in gallerie commerciali. In conseguenza della prevista chiusura delle citate sedi operative, l'Azienda dovrà procedere, altresì, alla riorganizzazione, in termini di economicità e di efficienza, ed al ridimensionamento della struttura della sede direzionale di Segrate, con riguardo alla Direzione amministrativa e commerciale, nonché alla Divisione Farmacie. A tal riguardo, dopo ampio confronto, le Parti, concordando sull'esigenza di rintracciare soluzioni non traumatiche per i livelli occupazionali, convengono sull'opportunità di gestire gli esuberi dichiarati, ridottisi alla data odierna a complessivi n. 108 lavoratori - a seguito di cessazioni di contratti a tempo determinato e di dimissioni intervenute - attraverso il ricorso alla Cigs, con le modalità di seguito specificate.


**TUTTO CIO' PREMESSO,**


**le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.**

**A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' E CRISI AZIENDALE.**

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS per cessazione di attività e crisi aziendale** ai sensi dell'art. 1 legge 223/91, per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 09.09.13, nei termini e con le modalità di seguito indicati:

- 
- a) Cigs con riguardo a n. 60 lavoratori, in forza presso n. 31 City stores cessandi o già cessati, come individuati nella lettera di avvio della procedura in oggetto, che a tal fine si intende integralmente richiamata. La collocazione in Cigs avverrà progressivamente e comporterà l'applicazione del criterio della rotazione tra figure fungibili, sino alla sospensione a zero ore senza rotazione a fronte della progressiva e definitiva chiusura dei citati punti vendita.
  - b) Cigs con riguardo ad un numero massimo di 48 lavoratori, di cui n. 23, occupati presso i restanti n. 41 City stores aziendali, che ruoteranno su una platea complessiva di 50 dipendenti; n. 06 addetti vendita in forza presso n. 2 parafarmacie, che saranno sospesi a zero ore senza rotazione stante l'infungibilità delle mansioni svolte; n. 7 lavoratori in forza presso altrettanti corner della grande distribuzione, che ruoteranno su una platea complessiva di 24 dipendenti; n. 12 lavoratori della sede direzionale di Segrate, di cui n. 9 addetti alla Direzione commerciale, che non ruoteranno stante l'infungibilità delle mansioni svolte e n. 3 lavoratori che ruoteranno su una platea complessiva di n. 6 dipendenti.

2. Il criterio della rotazione troverà applicazione su base provinciale, stante la fungibilità delle mansioni svolte e compatibilmente alle esigenze tecnico-organizzative aziendali.
  3. Le Parti convengono, altresì, che le specifiche modalità applicative della Cigs, nell'ambito di quanto previsto dal presente accordo, saranno oggetto di apposite verifiche in sede territoriale.
  4. La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
  5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- 



6. Al fine di gestire gli esuberi dichiarati in procedura, l'Azienda offrirà, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, la possibilità di ricollocazione all'interno della propria struttura organizzativa anche mediante l'eventuale assegnazione su base volontaria a mansioni diverse ex art. 4, co. 11 legge 223/91. A tal fine l'Azienda potrà effettuare percorsi di formazione e riqualificazione del personale. Le Parti convengono, altresì, che si potrà far ricorso anche allo strumento del part-time, comunque compatibilmente alle esigenze organizzative. Quale ulteriore strumento di gestione degli esuberi le Parti concordano di ricorrere alla mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito meglio specificato.


**B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.**

7. Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 108 unità lavorative – compatibilmente ai profili professionali dichiarati in esubero nella citata lettera di avvio della procedura in oggetto - la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.
8. A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 31.07.14.
9. Ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione alla collocazione in mobilità, entro e non oltre la data indicata nel punto che precede, l'Azienda offrirà un incentivo all'esodo, come concordato in separato verbale sindacale del 01 agosto u.s., previa sottoscrizione nelle sedi competenti di verbale di conciliazione ex artt. 410-411 c.p.c.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91 ss.mm.ii., nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

**Letto, confermato e sottoscritto.**


ESSERE BENESSERE SPA



FILCAMS CGIL




CONFCOMMERCIO ROMA



FISASCAT CISL



UILTACS UIL



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

